



MOBILITA' PER L'A.S. 2017/2018
IPOTESI DI CCNI 31 gennaio 2017

PERSONALE DOCENTE
LE PRECEDENZE DEL PERSONALE TRASFERITO
PERCHÈ SOPRANNUMERARIO

RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA II

- ✓ Il personale **trasferito d'ufficio o a domanda condizionata**, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) **ha diritto** al rientro, per **otto anni**, con precedenza nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario
- ✓ Si applica esclusivamente per la **tipologia di posto** (comune/cattedra, sostegno) e per la **scuola** dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione come soprannumerario, alle seguenti **condizioni**:
 - 1.** essere stato **trasferito d'ufficio** senza aver presentato domanda, oppure essere stato **trasferito a domanda condizionata**
 - 2.** **avere chiesto** in ognuno degli **8 anni successivi**, come **prima preferenza relativa alla provincia di titolarità**:
 - **la scuola** di precedente titolarità (preferenza puntuale) o la sede di organico del Centro di istruzione per gli adulti riorganizzato nei CPIA
oppure
 - **il comune** comprensivo di tale scuola (preferenza sintetica)
 - 3.** **allegare** alla domanda la **dichiarazione di servizio continuativo**

ATTENZIONE !!!

- !** *Per l'a.s. 2017/18 non è possibile esprimere una preferenza sintetica in alternativa alla preferenza puntuale della scuola di precedente titolarità in quanto non sono più esprimibili le preferenze per il distretto o il comune.*
- !** **Fa perdere il diritto alla precedenza:**
 - **La mancata indicazione della scuola** di precedente titolarità
 - **Aver omesso la dichiarazione di servizio continuativo**

RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA V

- ✓ Si applica al personale beneficiario della **precedenza II**, nella mobilità territoriale della provincia di titolarità, per il rientro nelle **scuole del comune di precedente titolarità** a condizione che indichi tra le preferenze relative alla provincia di titolarità:
 - una o più scuole comprese nel comune di precedente titolarità prima di indicare scuole comprese in diverso comune della provincia di titolarità
 - l'ambito corrispondente al comune di precedente titolarità, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia di titolarità

Centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

- ✓ Alle stesse condizioni, questa precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario dai **centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta riorganizzati nei CPIA**, per il rientro nel comune in cui è collocata la sede del centro territoriale dal quale il personale è stato trasferito nell'ultimo **ottennio**, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.

NOTA BENE PRECEDENZE II e V

- ✎ Entrambe le precedenze sono riconosciute esclusivamente nell'ambito della **provincia** e della tipologia di titolarità (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno) o profilo professionale al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.
- ✎ Non sono riconosciute, pertanto, nei casi di **modifica della provincia di titolarità** per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
- ✎ L'obbligo quinquennale di permanenza sul **sostegno** non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata da posto comune/cattedra a posto di sostegno o DOS
- ✎ In caso di **più aventi diritto**, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria, indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra

ATTENZIONE !!!

- ! **Nella stessa domanda è possibile esprimere preferenze relative alla provincia di titolarità e/o ad altra/altre province.**
- ! **Poiché le preferenze verranno trattate esattamente nell'ordine indicato dal docente, coloro che desiderano prioritariamente cambiare la provincia di titolarità dovranno esprimere preferenze di scuola e/o di ambito relative a tale diversa provincia prima di indicare anche preferenze della provincia di titolarità.**
- ! **Ne deriva che per fruire della precedenza V è possibile esprimere preferenze relative ad altra/altre province (scuole e/o ambito) prima di preferenze (scuole e/o ambito) relative al comune di precedente titolarità.**
- ! **Per fruire della precedenza nella provincia di titolarità è però necessario soddisfare le condizioni sopra indicate, e cioè esprimere:**
 - ✓ una o più scuole comprese nel comune di precedente titolarità prima di indicare scuole comprese in diverso comune della provincia di titolarità
 - ✓ l'ambito corrispondente al comune di precedente titolarità, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia di titolarità
- ! **in caso contrario le preferenze provinciali relative a scuole di altri comuni o altri ambiti sono annullate.**

LA CONTINUITÀ DIDATTICA O DI SERVIZIO

- ✓ Per fruire della precedenza **è necessario** presentare la **dichiarazione per la continuità di servizio** sulla base del facsimile riportato come allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line

ATTENZIONE !!!



- ! **Si perde il diritto alla precedenza se non si indica nell'apposita casella del modulo di domanda la scuola o il centro territoriale da cui si è stati trasferiti negli ultimi otto anni, e se non si allega la dichiarazione in cui deve essere precisato anche l'anno del trasferimento**

- ✓ Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata e che fruisce della precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità (vedi sopra) è riconosciuta la valutazione della **continuità didattica o di servizio**.
- ! **non interrompe la continuità** e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo **nel corso degli otto anni scolastici successivi**:
 - il **trasferimento in altra scuola** per le altre preferenze espresse nella domanda, o sui posti della **D.O.P. provinciale**
 - la modifica della titolarità conseguente a **dimensionamento** (articolo 18)
 - **l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria** o il trasferimento annuale (quest'ultimo non più previsto da tempo dal CCNI ma riconosciuto in anni precedenti)
- ✓ Qualora non sia stato possibile negli otto anni il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio relativo alla **continuità** è riconosciuto esclusivamente per gli anni di servizio prestati nella scuola in cui il personale è attualmente titolare
- ✓ Il punteggio per la **continuità** è riconosciuto sia per la graduatoria interna di istituto, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio
- ✓ Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni la **continuità** legata alla scuola di ex-titolarità va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e **non della domanda di passaggio**.

PERSONALE PIÙ VOLTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

- ✓ Il personale che nell'ottennio viene **più volte individuato soprannumerario** deve scegliere la scuola in cui esercitare la precedenza al rientro
- ✓ Tale diritto **non può essere esercitato contemporaneamente su più scuole o comuni**: la richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata
- ✓ A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati presentano comunque la domanda condizionata, rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola e/ nel comune di precedente titolarità, negli anni successivi ed entro gli otto anni iniziali, si mantiene sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato

NOTA BENE

-  *La domanda di trasferimento condizionata è equivalente all'esercizio di una precedenza: quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero.*
-  *Se si ricrea il posto nella scuola di attuale titolarità si annulla qualunque altra richiesta di movimento, compresa quella di rientro nella scuola di precedente titolarità e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto.*